

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2736)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 7 febbraio 1968 (V. Stampato n. 2133)*

**d'iniziativa del deputato PACCIARDI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 febbraio 1968*

Estensione dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963,  
n. 358, ai decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa, nella identica misura e alle stesse condizioni, a favore delle vedove di medaglia d'oro al valore militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto — per il medesimo titolo — dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

#### Art. 2.

L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, numero 212, con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

## Art. 3.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'anno finanziario 1968 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.